



COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 DEL 19/01/2023

SETTORE BILANCIO E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI

SEZIONE RAGIONERIA

PRESENTATA DA: PAVANELLO ANDREA

**OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2023 DELL'ALIQUTA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Nicoli Alessandra

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e integrazioni, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'art. 1, comma 3, del sopramenzionato decreto, così come modificato dall'art.1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), prevede che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2;
- l'art.13, comma 16, del D.L. 6/12/2011 n.201, così come convertito nella legge 22/12/2011 n. 214, stabilisce che i comuni, entro il tetto massimo dello 0,8%, possono stabilire eventuali aliquote differenziate dell'add.le com.le all'irpef, utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito fissati, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel principio di progressività;
- la deliberazione di approvazione del regolamento deve essere pubblicata nell'apposito sito del Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla sua approvazione (art. 4 c.1 quinquies, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44);
- l'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, così come modificato dall'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), prevede che il



COMUNE DI ROVIGO

versamento dell'addizionale medesima sia effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

- ai fini della determinazione dell'acconto del trenta per cento, l'aliquota di cui al comma 3 del citato D. Lgs 360/98 e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento (art. 1, c.4, nel testo modificato dall'art. 13, c.16, D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22/12/2011, n.214);

Visto che:

- il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è entrato in vigore il 1° gennaio 2007 ed è stato modificato dal 01/01/2011 con delibera di Consiglio Comunale n.16 del 16/03/2011, con la quale la soglia di esenzione è stata portata ad euro 8.619,00, inizialmente istituita a 8.500,00 euro ed è rimasta invariata sino al 2020, per poi essere stata innalzata ad euro 10.000,00 con decorrenza 2021 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 26/02/2021;

- con la stessa deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 28/11/2022, è stata confermata, per l'anno 2022, l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura pari a 0,8%, al fine di garantire l'erogazione dei servizi rispettando gli standard qualitativi raggiunti negli ultimi anni, confermando il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" e portando, come sopra citato la soglia di esenzione ad euro 10.000,00;

Tutto ciò premesso,

l'Amministrazione Comunale ritiene di confermare per l'anno 2023 la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale all'irpef per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo Irpef non superiore a 10.000,00 euro e di confermare altresì l'aliquota allo 0,80%;

Che pertanto ai sensi del Regolamento :

- l'addizionale comunale all'irpef non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 10.000,00; se il reddito imponibile supera tale soglia di esenzione l'addizionale è dovuta ed è calcolata sull'importo complessivo del reddito;
- ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta se risulta dovuta per lo stesso anno l'IRPEF al netto delle detrazioni di imposta;

Visto inoltre che:

- il termine per la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2023 è prorogato al 30 aprile 2023 (art. 1 comma 775 della Legge di bilancio 29 dicembre 2022 n. 197);
- entro lo stesso termine gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi, compresa l'aliquota dell'addizionale all'irpef, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per approvare i regolamenti sulle entrate.(art. 1, c. 169, legge 27/12/2006, n. 196);



COMUNE DI ROVIGO

- anche se adottati successivamente al 1° gennaio, i regolamenti hanno, comunque, effetto dall'inizio dell'anno;
- in caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- le tariffe ed aliquote d'imposta possono essere modificate entro il termine previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (31 luglio di ogni anno), qualora siano accertati squilibri, al fine del ripristino degli equilibri di bilancio (art. 193, c.3, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo aggiunto dall'art. 1, c.444, legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni);
- la stretta correlazione fra la determinazione dell'ammontare delle entrate e la formulazione delle previsioni di bilancio impone che, qualora adottate, le deliberazioni con le quali sono approvate le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe sui servizi pubblici locali e sui costi di gestione dei servizi a domanda individuale, precedano la deliberazione di approvazione del bilancio, per la cui validità costituiscono un obbligo da rispettare (nota ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 16/03/2007, n. 5602);

Visto il Decreto Sindacale n. 44 del 11 novembre 2023 con cui alla Dirigente, dott.ssa Nicoletta Cittadin è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore "Bilancio e Gestione Risorse Finanziarie, Tributi, Organismi variamente partecipati e vigilati per un periodo di tre anni decorrenti dalla data del 15/11/2022;

Visto il Decreto dirigenziale n. 14 del 24/05/2016 con cui la citata Dirigente ha designato la Dr.ssa Alessandra Nicoli Responsabile del presente procedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati espressi i seguenti pareri:

- a) dal responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica: **favorevole**;
- b) dal responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile: **favorevole**.

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori;

D E L I B E R A

- 1) di confermare, per l'anno **2023** l'aliquota unica per l'addizionale comunale all'Irpef nella misura dello 0,8%, non definendo eventuali aliquote differenziate per scaglioni di reddito;
- 2) di confermare altresì, per l'anno **2023** il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche", già in vigore, riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che la modifica al suddetto Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2023, come riportato all' art. 7 del predetto Regolamento ;
- 4) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione " Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti - provvedimenti Organi di Indirizzo



COMUNE DI ROVIGO

Politico” – del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo pretorio on line, oltre alla sezione Atti Generali – sottosezione regolamenti ;

- 5) di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'albo on-line del Comune, avviene nel rispetto alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di approvare il Bilancio 2023 in tempi brevi.



COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta.

Annotazioni:

Rovigo, 23/01/2023

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale